

- STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE -

"QUATTRO MORI ODV"

- Organizzazione di volontariato -

TITOLO I. PROFILI GENERALI

- Articolo 1 - Denominazione, sede e stemma -

Ai sensi della Costituzione, del Codice Civile in materia di associazioni, del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e ss. mm. e ii., delle ulteriori norme che regolamentano le organizzazioni senza scopo di lucro nonché dell'Atto costitutivo e del presente Statuto, è costituita l'Organizzazione di Volontariato denominata:

"QUATTRO MORI ODV"

di seguito denominata Associazione.

L'Associazione potrà acquisire la qualifica di Ente del Terzo Settore in seguito all'avvenuta iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, andando pertanto a integrare la denominazione originaria con la dicitura "Ente del Terzo Settore", o con l'acronimo "ETS" in modo automatico e solamente ad avvenuta iscrizione al suddetto Registro.

La sede è stabilita in Olbia, via Magenta n. 14.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Previa delibera Assembleare, per il raggiungimento degli scopi

sociali potranno essere istituite sedi secondarie in Italia ed all'estero. Il Rappresentante legale dell'Associazione comunicherà al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) l'avvenuta istituzione.

Lo stemma dell'Associazione richiama il vessillo dei quattro mori, simbolo della Sardegna, e rappresenta uno scudo stilizzato di colore nero con all'interno la Croce di San Giorgio di colore rosso che crea quattro quadranti entro i quali sono presenti quattro maschere di colore nero dei Mamuthones (tipica figura della tradizione del Comune di Mamoiada (NU) in sostituzione dei quattro mori - Re Saraceni sconfitti dagli aragonesi durante la Battaglia di Alcoraz avvenuta in Spagna.

Al di sotto dello stemma è riportato il nome dell'associazione "Associazione Quattro Mori ODV".

Tale simbolo grafico è rappresentato nella scheda che si allega al presente Statuto sotto la lettera "A".

- Articolo 2. Principi associativi fondamentali -

L'Associazione è luogo di aggregazione dei cittadini per attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà e della partecipazione e dell'eguaglianza, in conformità alla disciplina del terzo settore.

L'Associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, una o più attività di interesse generale tra quelle previste nell'art. 4 del presente statuto, avvalendosi in modo preva-

lente delle prestazioni dei volontari associati.

L'Associazione è laica ed apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

L'attività associativa si rivolge, in prevalenza, a favore di terzi e alla generalità della popolazione.

- Articolo 3. Scopi associativi -

L'Associazione informa il proprio impegno a scopi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà sociale per la realizzazione di una società più giusta e solidale anche attraverso il riconoscimento dei diritti della persona e la loro tutela e lo sviluppo della cultura della solidarietà e la tutela dei diritti dei cittadini.

L'Associazione assume, in particolare, il compito di:

a) promuovere ed organizzare iniziative dei cittadini volte a contrastare e risolvere problemi della vita civile, sociale e culturale;

b) promuovere ed organizzare azioni volte a soddisfare bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;

c) contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;

d) favorire lo sviluppo della comunità attraverso la partecipazione attiva dei cittadini;

e) contribuire, anche attraverso la partecipazione alla vita associativa e alla gestione dell'Associazione e di attività di interesse generale, alla crescita culturale e morale delle persone e della collettività;

f) organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sociale, sanitario, ambientale, della protezione civile ed in quello della disabilità; assumere iniziative dirette alla sperimentazione sociale, cioè a forme innovative di risoluzione di questioni civili, sociali e culturali;

g) collaborare con enti pubblici e privati e con altre associazioni di volontariato ed enti del terzo settore per il proseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente statuto.

- Articolo 4. Attività -

Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione svolge in via principale o in via esclusiva una o più delle seguenti attività di interesse generale:

a) interventi e prestazioni sanitarie; in particolare:

- prestare soccorso mediante la propria organizzazione nell'e-

ventualità di gravi incidenti, sventure, calamità cittadine e nazionali;

- assicurare il trasporto degli ammalati e dei disabili dal domicilio agli ospedali, enti di assistenza e ricovero e viceversa, nonché, con riferimento ai disabili, ai centri socio-educativi e strutture similari, scuole ed altre istituzioni;

- prestare servizio di trasporto di emergenza con mezzi idoneamente attrezzati (aerei, elicotteri, ambulanze ecc.) sia in Italia che dall'estero con rientro sia nel paese di appartenenza o con destinazione alle strutture sanitarie più vicine;

- istituire, organizzare e gestire centrali operative per la movimentazione di mezzi sanitari idoneamente attrezzati (aerei, elicotteri, ambulanze ecc.) per il trasporto di emergenza sanitaria;

- prestare la propria assistenza a organizzazioni pubbliche e private operanti nel settore di emergenza sanitaria, con fornitura anche di personale sanitario specializzato.

b) istituire corsi di istruzione ai volontari e alla cittadinanza, anche ai sensi della l. 28 marzo 2003 n. 53 aventi ad oggetto a mero titolo esemplificativo:

- primo soccorso agli ammalati o infortunati;

- attività di formazione ed informazione, aggiornamento, perfezionamento, qualificazione e riqualificazione di medici, operatori sanitari, volontari del soccorso e laici in ambito sanitario afferente i servizi di emergenza, con annessi corsi

di istruzione, di legislazione e medicina legale di emergenza sanitaria, corsi tecnico-pratici sulla medicina d'urgenza in tema di elisoccorso.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto alle prime, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e degli eventuali decreti emessi dal Ministero del Lavoro. In particolare, l'Associazione può:

1) istituire corsi a favore delle imprese e di enti, sia pubblici che privati, sui rischi professionali di cui al decreto legislativo 626/94;

2) gestione di servizi sociali, sociosanitari o assistenziali e, in particolare, intervenire nelle diverse situazioni di emarginazione, sofferenze e disagio, fisico e morale, sia con l'assistenza domiciliare che ospedaliera; l'Associazione mette a disposizione della collettività i propri associati, le loro capacità ed i mezzi, comprese ambulanze e altri mezzi di soccorso, in presenza di eventi calamitosi, effettuando anche il primo soccorso, in quando la solidarietà e l'impegno civile sono caratteristiche peculiari dei membri dell'Associazione, che vengono ad affrontare tali eventi con casi informativi di eventi calamitosi proposti a tali fini e divulgandone l'attività preventiva a tutti i cittadini;

3) servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente o

in collaborazione con le strutture pubbliche;

4) donazione di sangue e organi nonché sensibilizzarne la donazione;

5) iniziative di formazione e informazione sanitaria, educazione, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; tali anche da consentire all'Associazione una corretta pianificazione per ogni possibile esigenza sanitaria;

6) iniziative per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio e per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitari e sociali anche in collaborazione con organizzazioni private e pubbliche amministrazioni;

7) iniziative di protezione civile o di tutela dell'ambiente anche finalizzate alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni ambientali e alla utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali; all'uopo l'Associazione può:

- fornire servizi di assistenza antincendio a operatori pubblici e privati operanti nel servizio dell'emergenza sanitaria, quali piazzole, centri ospedalieri attrezzati, elisuperfici, porti ed eliporti;

- promuovere al sostegno di anziani, ammalati, persone diversamente abili e persone emarginate nonché persone che vivono nella povertà e nel degrado, una qualità di vita migliore, senza barriere ed ostacoli;

- effettuare la raccolta di indumenti, cibo e beni di prima necessità e, all'occorrenza, effettuare anche pesche, lotterie e banchi di beneficenza;

- promuovere attività diverse di prevenzione, educazione sanitarie, iniziative di difesa dell'ambiente, attività sociali, culturali, sportive, educative e ricreative;

- in generale, fornire assistenza socio sanitaria senza distinzione di sesso, razza, religione o ceto sociale, prevenire e alleviare in ogni circostanza le sofferenze degli uomini, nel rispetto della persona umana, proteggerne la vita, la salute, la cooperazione e la pace duratura fra tutti i popoli;

8) attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e di attività di interesse generale, nonché di tutela della propria memoria storica, attraverso la conservazione e la valorizzazione del patrimonio documentale;

9) organizzazione di incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;

10) organizzazione di forme di intervento istitutive di servizi conseguenti al precedente punto quali a mero titolo esemplificativo la promozione e produzione, direttamente o con conferimenti di incarichi a terzi, di pubblicazioni, giornali, riviste, periodici ecc., al fine di informare i propri iscrit-

ti e i consociati delle iniziative e delle attività dell'Associazione, anche in compartecipazione con altri enti o soggetti terzi aventi le stesse finalità;

11) organizzazione e gestione di servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a persone anziane, con disabilità e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà;

12) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;

13) assistenza, promozione e sostegno dei diritti dell'infanzia;

14) attività di raccolta fondi di qualunque genere per il finanziamento delle attività sociali;

15) promuovere o costituire organismi pubblici o privati, anche aderendo agli stessi, i cui principi non contrastino con quelli dell'Associazione, anche attraverso il coordinamento democratico dell'attività della stessa con altri enti del terzo settore con rilevanza locale o nazionale.

Per l'attività di interesse generale prestata, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, a meno che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti previsti dalla legge per le attività diverse esercitabili dagli Enti del terzo settore.

- Articolo 5. Volontariato -

L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno personale volontario e gratuito dei propri aderenti.

L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

TITOLO II. SOCI

- Articolo 6. Requisiti -

Possono essere soci dell'Associazione tutti i cittadini senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

I soci condividono le finalità dell'Associazione previste nello statuto e nel regolamento e si impegnano a rispettarne le disposizioni.

Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, o ad un consigliere appositamente delegato dal Consiglio, recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad osservarne lo Statuto e i regolamenti.

Il Consiglio Direttivo, o il consigliere a ciò delegato, esa-

mina entro sessanta giorni le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato; in caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro dei soci; il rigetto della domanda deve essere motivato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Associazione deve sempre essere composta da almeno sette soci. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Sono soci fondatori coloro che sono intervenuti come parti nell'atto costitutivo dell'Associazione;

Sono soci ordinari coloro che aderiscono all'Associazione e che sottoscrivono la quota associativa.

Sono soci volontari i soci ordinari che si impegnano a prestare la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretto, per fini di solidarietà nell'espletamento dei compiti loro demandati dall'Associazione dopo aver partecipato ad un corso base propedeutico curato dall'Associazione; i minori di età dai 14 ai 18 anni possono essere ammessi quali soci o volontari

dell'Associazione con l'assenso scritto dei due genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Sono soci benemeriti coloro che hanno acquisito particolari meriti nei confronti dell'Associazione. Essi sono nominati dal Consiglio direttivo su proposta del Presidente, tra persone, enti ed aziende che si siano particolarmente distinti in favore dell'Associazione.

I soci iscritti all'Associazione da meno di tre mesi non hanno diritto di votare in assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere e di essere eletti.

Fatto salvo il diritto di recesso, è tuttavia espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, così come la possibilità di trasferire la quota associativa a qualunque titolo.

- Articolo 7. Diritti -

I soci hanno diritto di:

- a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
- b) eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi.
- c) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- d) formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;

e) essere informati sull'attività associativa.

- Articolo 8. Doveri -

Tutti i soci sono tenuti a:

- a) rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
- b) essere in regola con il versamento della quota associativa;
- c) non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;
- d) impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

- Articolo 9. Incompatibilità -

Non possono essere soci coloro che svolgono, in proprio, le medesime attività svolte dall'Associazione.

Non possono essere soci volontari coloro che intrattengono con l'Associazione rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma.

- Articolo 10. Perdita della qualità di socio -

La qualità di socio si perde per morosità, decadenza, esclusione o recesso.

- a) Perde la qualità di socio per morosità il socio che entro il termine fissato dal Consiglio direttivo, non ha rinnovato la sottoscrizione della quota associativa o non l'ha versata.
- b) Perde la qualità di socio per decadenza il socio che venga a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art. 9.
- c) Perde la qualità di socio per esclusione il socio che, avendo gravemente violato una o più disposizioni del presente Statuto, renda incompatibile il mantenimento del rapporto as-

sociativo.

d) Perde la qualità di socio per recesso il socio che abbia dato comunicazione di voler recedere dal rapporto associativo.

Il socio receduto è comunque tenuto al versamento della quota associativa relativa all'anno di esercizio in cui il recesso è stato esercitato.

Il socio sottoposto ai provvedimenti di cui alle lettere b) e c), deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive.

La mancata comparizione del socio dinanzi all'assemblea ordinaria non comporta l'automatica esclusione dello stesso.

Il socio potrà farsi rappresentare da altro socio.

Per tutto quello che qui non è espressamente regolato si rinvia a quanto stabilito in materia dall'art. 24 c.c..

Contro i provvedimenti di cui alle lettere b) e c), il socio può ricorrere al collegio dei probiviri entro un mese dalla comunicazione scritta effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

I provvedimenti di cui alle lettere b) e c), sono esecutivi dal momento della comunicazione di cui al punto precedente.

Quello di cui alla lettera a) dal giorno della scadenza del termine fissato per il pagamento. Il recesso è efficace dal momento in cui l'Associazione riceve la relativa comunicazione.

TITOLO III. ENTRATE, PATRIMONIO E STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE

- Articolo 11. Scritture contabili e bilancio -

L'Associazione si dota di un congruo sistema di rilevazione dei movimenti contabili per adempiere gli obblighi fiscali e per redigere le scritture contabili necessarie anche ai fini della redazione del bilancio.

Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione. Nella relazione di missione oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, l'Associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale svolte ai sensi dell'art. 4, comma 3, dello statuto.

Qualora le entrate dell'Associazione risultino essere inferiori a euro 220.000,00 (o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore) è facoltà dell'Associazione rappresentare il bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto per cassa. In tal caso l'Associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 4 lettera u) dello statuto con una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

L'Associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'anno.

Il bilancio viene depositato presso il registro unico naziona-

le del Terzo settore con i tempi e le modalità previste dalla normativa vigente.

- Articolo 12. Esercizio finanziario ed entrate -

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il primo di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote degli aderenti;
- b) da contributi di privati;
- c) da rimborsi derivanti da convenzioni;
- d) da contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;
- e) da donazioni e lasciti testamentari e oblazioni;
- f) da rendite patrimoniali e finanziarie;
- g) da attività di raccolta fondi;
- h) da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione;
- i) da vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari curata direttamente dall'Associazione;
- j) da somministrazione occasionale di alimenti e bevande nel rispetto della normativa di riferimento in vigore;
- k) da somministrazione di alimenti e bevande in ragione del carattere assistenziale dell'Associazione;
- l) da proventi derivanti da attività di interesse generale svolte quali attività secondarie e strumentali;
- m) da proventi derivanti da attività diverse di cui all'art. 4

comma 3.

- Articolo 13. Patrimonio -

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo delle entrate di cui all'art. 12, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi o capitale ai sensi della normativa vigente in materia per le organizzazioni di volontariato e gli enti del terzo settore.

- Articolo 14. Bilancio sociale -

L'Associazione redige il bilancio sociale secondo le disposizioni di legge, lo deposita presso il registro unico nazionale del Terzo settore e ne cura la pubblicazione nel proprio sito internet.

Qualora le entrate dell'Associazione risultino essere inferiori a un milione di euro, o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore, la redazione del Bilancio sociale è facoltativa.

TITOLO IV. ORGANI ASSOCIATIVI

- Articolo 15. Organi -

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio direttivo;

c) il Presidente;

d) il Collegio dei revisori dei conti, che opera anche quale organo di controllo interno nei caso in cui la nomina di quest'ultimo sia imposta dalla normativa sul terzo settore;

e) il Revisore legale, quando la sua nomina sia imposta dalla normativa sul terzo settore a meno che le relative competenze non siano attribuite al Collegio dei revisori dei conti formato ai sensi dell'art. 30, comma 6, del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni;

f) il Collegio dei probiviri.

Non possono far parte degli organi sociali coloro che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con la Associazione.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei revisori dei conti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del codice civile e del revisore legale, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

- Articolo 16. Assemblea -

L'assemblea è ordinaria o straordinaria. Essa è costituita dai soci dell'Associazione.

Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.

- Articolo 17. Convocazione -

L'assemblea dei soci è convocata dal presidente a mezzo di avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale e pubblicato sul sito dell'Associazione.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed è diffuso almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'assemblea deve essere convocata nel territorio del comune in cui l'Associazione ha sede.

- Articolo 18. Tempi e scopi della convocazione -

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro la fine del mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, e per gli altri adempimenti di propria competenza.

Può essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, a fini di periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato.

Si riunisce altresì ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

L'assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle materie di sua competenza, nonché su richiesta del Consiglio di-

rettivo o di almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

- Articolo 19. Quorum costitutivi -

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria dei soci quando delibera sulle modifiche allo statuto o sulla variazione di sede è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

L'assemblea straordinaria in seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

- Articolo 20. Adempimenti -

In apertura dei propri lavori, l'assemblea elegge un presidente ed un segretario, nomina due scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorra, almeno tre scrutatori per le votazioni per scheda.

Delle riunioni dell'assemblea il segretario redige verbale, da trascrivere in apposito libro.

- Articolo 21. Validità delle deliberazioni -

L'assemblea ordinaria adotta le proprie deliberazioni con voto palese.

Delibera con il voto segreto per l'elezione alle cariche so-

ciali o quando la deliberazione riguarda singole persone.

Sono approvate le deliberazioni che raccolgono il consenso della maggioranza dei soci presenti con diritto di voto.

Per le elezioni alle cariche sociali, in caso di parità dei consensi, è eletto il candidato più anziano di età anagrafica.

Nelle altre votazioni a scrutinio segreto la parità dei voti espressi equivale a rigetto della proposta di deliberazione.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative a modifiche dello statuto sociale ed a variazione della sede legale sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci presenti con diritto di voto.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci con diritto di voto.

- Articolo 22. Intervento e rappresentanza -

Ciascun associato in regola con il pagamento della quota associativa ha diritto a un voto in assemblea.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Le riunioni dell'assemblea sono di regola pubbliche. Il presidente dell'assemblea decide che non venga ammesso il pubblico quando lo richiedano gli argomenti posti all'ordine del gior-

no.

Le riunioni non sono comunque pubbliche quando si deliberi su fatti di natura personale. È facoltà del Presidente dell'assemblea consentire ai non soci di prendere la parola.

- Articolo 23. Competenze -

L'assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- b) approva le note e relazioni al bilancio del Consiglio direttivo;
- c) determina l'importo annuale delle quote associative;
- d) definisce le linee programmatiche della Associazione;
- e) approva il regolamento generale della Associazione e le sue modifiche;
- f) approva i regolamenti di funzionamento dell'Assemblea e dei servizi dell'Associazione e le sue modifiche;
- g) determina preventivamente il numero dei componenti del Consiglio direttivo scegliendoli fra i soci all'Associazione;
- h) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- i) nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e l'organo di controllo nei casi in cui la sua nomina sia obbligatoria per legge;
- j) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove nei loro confronti le azioni relative;
- k) delibera sulla esclusione degli associati.
- l) delibera sulle istanze di ammissione all'Associazione ri-

gettate dal Consiglio direttivo;

m) delibera sull'istituzione di sezioni della Associazione

n) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea straordinaria delibera:

a) sulle modifiche dello statuto sociale;

b) sulla variazione della sede legale;

c) sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

d) sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell'articolo 38;

e) Delibera sullo svolgimento dei tipi di attività diverse di cui all'art. 4 dello statuto.

- Articolo 24. Consiglio direttivo -

Il Consiglio direttivo è composto, in numero dispari da 3 (tre) tre componenti, nei limiti deliberati preventivamente dall'Assemblea, compreso il presidente. Tutti i componenti del Consiglio direttivo devono essere soci dell'Associazione.

Il Consiglio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. L'assunzione della carica di consigliere è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza previsti dall'art. 2382 del Codice civile.

Il Consiglio direttivo nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge tra i suoi compo-

nenti il presidente, il vicepresidente che sostituisce il presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il segretario ed il tesoriere; può nominare inoltre un direttore sanitario, iscritto all'Ordine dei medici, scegliendolo fra i consiglieri eletti o fra soggetti diversi, anche non soci; può nominare altri direttori o responsabili con riferimento a specifici settori di attività dell'Associazione.

Le funzioni del segretario, del tesoriere e del direttore sanitario sono determinate nel Regolamento generale dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo si riunisce quando il Presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.

Le riunioni del Consiglio direttivo sono convocate dal Presidente con avviso da inviare per iscritto, anche a mezzo di ausili telematici, a tutti i componenti, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione, salva la possibilità di convocazione con preavviso inferiore in presenza di particolari motivi di urgenza.

L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, esposto nei locali della sede sociale.

Delle riunioni del Consiglio direttivo viene redatto un verba-

le a cura del segretario, da trascrivere in apposito libro.

- Articolo 25. Quorum costitutivi e voto -

Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide in presenza della metà più uno dei componenti.

Il Consiglio direttivo approva le proprie deliberazioni con voto palese.

Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione di cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone.

Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente o, in sua assenza, del componente più anziano di età.

Gli amministratori si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interesse.

Il direttore sanitario, quando non sia consigliere eletto dall'assemblea, partecipa alle riunioni del Consiglio medesimo senza diritto di voto, ed ha facoltà di proposta e di parola.

Nelle materie di competenza del direttore sanitario per disposizioni di legge o attuative, il Consiglio direttivo delibera previa acquisizione del suo parere obbligatorio e vincolante.

- Articolo 26. Competenze -

Il Consiglio direttivo:

a) predispone le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art. 21;

b) dà attuazione alle delibere dell'Assemblea;

c) delibera la stipula contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;

d) delibera l'adesione ad organizzazioni di volontariato ed altri enti del terzo settore in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto;

e) delibera sulle domande di ammissione di nuovi soci secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente statuto;

f) adotta i provvedimenti sulla perdita della qualità di socio

g) assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto e di legge;

h) accetta eventuali lasciti, legati e donazioni;

i) adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione.

- Articolo 27. Direzione esecutiva -

Il Consiglio direttivo, può costituire, tra i suoi componenti, una direzione esecutiva composta da presidente e vicepresidente del Consiglio stesso, segretario, tesoriere, del direttore sanitario, quando nominato, e dal direttore dei servizi, alla quale delega le attività necessarie per attuare le deliberazioni del Consiglio medesimo.

Le modalità di funzionamento della direzione esecutiva sono stabilite dal Consiglio direttivo con apposita deliberazione.

Il numero dei componenti la direzione esecutiva dovrà, in ogni

caso, essere inferiore alla metà del numero dei componenti il Consiglio direttivo.

- Articolo 28 Vacanza di componenti e decadenza degli organi -

Qualora il Consiglio direttivo, per vacanza comunque determinatasi, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.

Qualora non disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, procederà a cooptazione salvo ratifica da parte dell'assemblea alla sua prima riunione. La mancata ratifica non incide tuttavia sulla legittimità delle deliberazioni assunte con il voto del consigliere nominato per cooptazione.

Il Consiglio direttivo decade in caso di vacanza della metà più uno dei componenti originariamente eletti.

La decadenza del Consiglio direttivo comporta anche quella del presidente, del collegio dei revisori dei conti, dell'organo di controllo, ove istituito, e del collegio dei probiviri.

Nel caso di decadenza degli organi associativi, il presidente dell'Associazione provvede immediatamente alla convocazione dell'assemblea per la rielezione degli organi medesimi.

- Articolo 29. Presidente -

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, può stare in giudizio per la tutela dei relativi interessi e conferire mandato ad avvocati nelle liti attive e passive.

Il Presidente sottoscrive gli atti e contratti deliberati

dall'Associazione.

Il Presidente può delegare in parte, o in via temporanea interamente, i propri poteri al Vicepresidente o ad altro componente del Consiglio stesso.

- Articolo 30. Collegio dei revisori dei conti -

Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, resta in carica tre anni ed i suoi componenti, che possono essere eletti anche fra non soci, sono rieleggibili.

Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea il collegio dei revisori dei conti elegge il Presidente tra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

- Articolo 31. Competenze -

Il Collegio dei revisori dei conti, almeno trimestralmente, verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione.

Verifica altresì il bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio direttivo, ed esprime il parere su quello preventivo redigendo una relazione da presentare all'assemblea dei soci.

Il Collegio dei revisori dei conti opera anche quale Organo di Controllo ai sensi dell'art. 30 del Codice del terzo settore e successive modificazioni ed integrazioni, qualora la nomina di

tale organo sia per legge obbligatoria. In quest'ultimo caso, il Collegio dei revisori deve essere composto secondo le norme di leggi vigenti.

- Articolo 32. Revisore legale dei conti -

L'assemblea nomina un revisore legale dei conti nei casi in cui tale nomina sia obbligatoria ai sensi dell'art. 31 del Codice del terzo settore e successive modificazioni ed integrazioni e la relativa competenza non sia stata attribuita al Collegio dei revisori dei conti composto secondo le norme di legge vigenti.

- Articolo 33. Collegio dei probiviri -

Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti fra i soci, dura in carica tre anni. I suoi componenti sono rieleggibili.

Nella sua prima riunione, dopo la nomina da parte dell'Assemblea, elegge il presidente tra i propri componenti. Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere su apposito libro.

- Articolo 34. Competenze -

Il collegio dei probiviri delibera sui ricorsi presentati dai soci contro i provvedimenti adottati dal Consiglio direttivo ai sensi del precedente art. 10.

Decide altresì sulle controversie insorte tra gli organi dell'Associazione e procede, previamente alle decisioni, al tentativo di conciliazione delle parti.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate agli interessati a cura del Presidente dell'Associazione e sono inappellabili.

- Articolo 35. Libri sociali obbligatori -

L'Associazione deve tenere:

- a) il registro dei volontari nel quale iscrive i volontari che svolgono attività in modo non occasionale;
- b) il libro degli associati;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e dell'organo di controllo e di eventuali altri organi associativi.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta al Consiglio di amministrazione il quale rilascia il consenso entro 10 giorni dalla presentazione dell'istanza.

Il consenso si intende rilasciato ove nello stesso termine il Consiglio non si sia pronunciato.

- Articolo 36. Assicurazione -

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 117/2017.

- Articolo 37. Convenzioni -

Ai fini del raggiungimento dei suoi fini istituzionali, l'Associazione potrà stipulare atti, contratti, convenzioni con enti pubblici e privati, con singoli e gruppi, compiere operazioni di natura economica, finanziaria e commerciale, mobiliare o immobiliare secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge vigenti.

- Articolo 38. Pubblicità -

L'Associazione potrà ricorrere a tutte le forme di pubblicità che ritenga utili ed opportune e avere un proprio dominio internet.

Qualora il d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 o successive modifiche impongano la pubblicazione di fatti o atti dell'Associazione, questi andranno pubblicati su tale sito internet.

La modifica del suddetto dominio non comporta quella dello Statuto.

TITOLO V. NORME FINALI

- Articolo 39. Sezioni -

Qualora per decisione dell'assemblea vengano istituite una o più sezioni dell'Associazione, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento conformi ai criteri partecipativi del presente Statuto.

- Articolo 40. Regolamenti -

Il regolamento generale:

- a) stabilisce forme di partecipazione consultiva alle riunioni del Consiglio direttivo;
- b) individua le modalità di informazione ai soci delle attivi-

tà associative e disciplina il diritto di accesso ai libri sociali;

c) determina le competenze del segretario, del tesoriere, del direttore sanitario, degli altri direttori eventualmente nominati in relazione a specifici settori di intervento dell'Associazione;

d) regola ogni altra materia in attuativa del presente Statuto.

In relazione agli specifici settori di intervento dell'Associazione, l'Assemblea può approvare regolamenti di funzionamento dei servizi.

- Articolo 41. Scioglimento dell'Associazione -

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, previo parere positivo del Registro unico nazionale del terzo settore e di eventuali altri adempimenti di legge, sarà devoluto ad altre Organizzazioni di volontariato del terzo settore che lo destineranno ad iniziative analoghe, con preferenza nel territorio in cui ha operato l'Associazione sciolta.

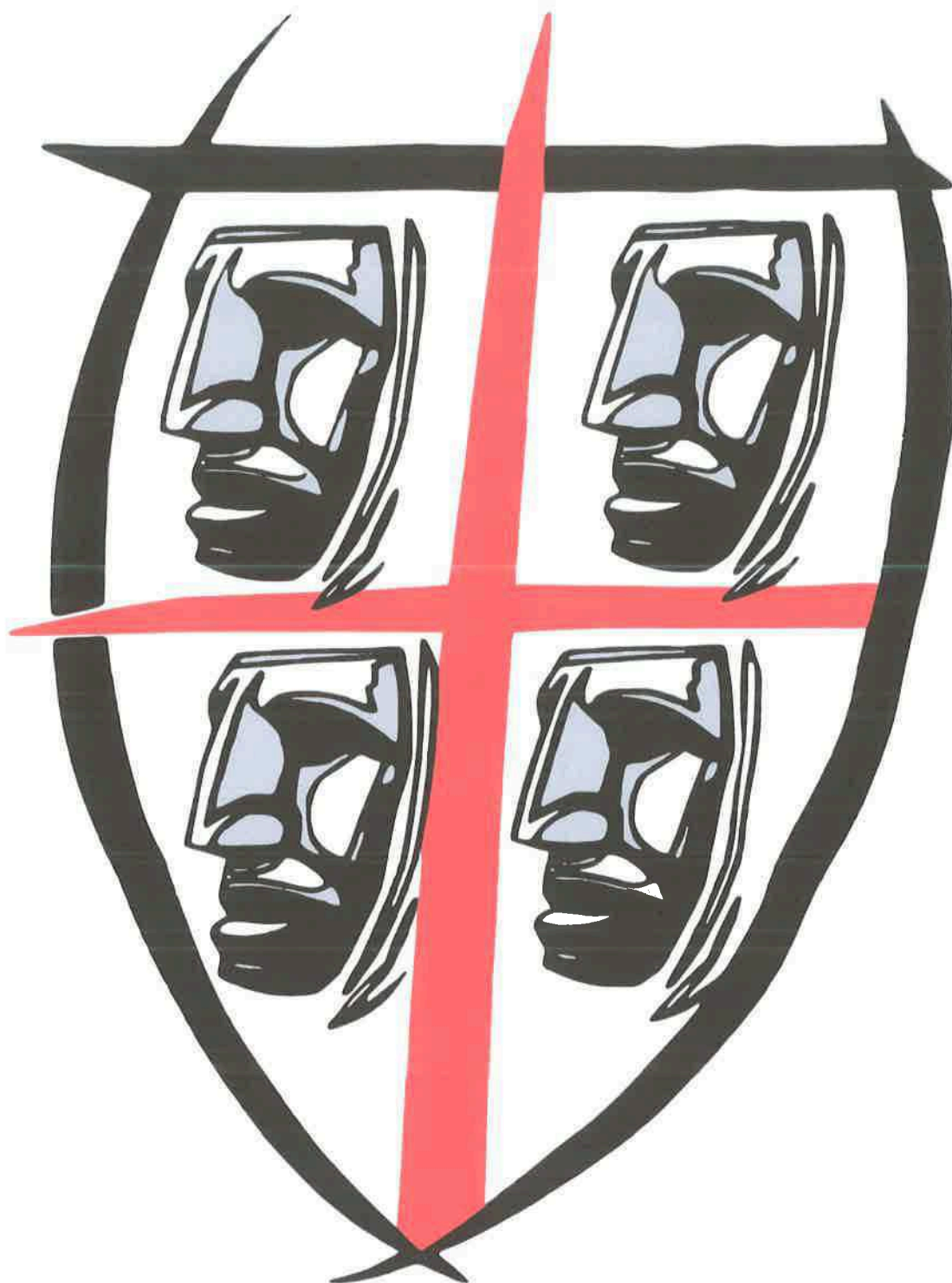
- Articolo 42. Rinvio -

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dei regolamenti applicativi da quest'ultimo previsti e le disposizioni di legge vigenti in materia, in particolare quelle previste dal Codice del Terzo settore.

In originale firmato

Ticca Letizia Francesca

Marco Puggioni (notaio) (segue sigillo)



Associazione Quattro Mori

Associazione Quattro Mori

ODV




Certificazione di conformità di copia redatta su supporto digitale

a originale redatto su supporto analogico

(art. 22 d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 68-ter, legge 16 febbraio 1913, n. 89)

Certifico io sottoscritto, dott. Marco Puggioni, notaio in Nuoro, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, vigente fino al 22 marzo 2024, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority, che la presente copia di statuto allegato sotto la lettera B al verbale di assemblea ricevuto da me notaio in data 23 dicembre 2021, repertorio n.

5191/4170, composto da trentacinque (35) pagine inclusa la presente su n. diciotto (18) fogli e redatta su supporto digitale è conforme all'atto originale redatto su supporto analogico.

Nuoro, lì 18 gennaio 2022